COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ
INDI

DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO TESTA

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		Maceratini Giulio
RIZ ROLAND, Presidente	3	Macis Francesco
·		Mannuzzu Salvatore
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Russo Franco 4
Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà prov-		TESTA ANTONIO, Relatore
visoria (Approvato nel testo unifica- to dalla Camera e modificato dal Senato) (692-227-421-464-492-549-563-582-		Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):
592-B)	3 3, 4 3	Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore (Approvato dal Senato) (1751);

	PAG.]	PAG.
FELISETTI: Modifica degli articoli 7 e 8 del codice di procedura civile (74);		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
VIOLANTE ed altri: Aumento della com- petenza civile del conciliatore e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. Aumento degli in- teressi legali (289);		Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutan- ti ufficiali giudiziari (Approvato dalla II Commissione del Senato) (1824) .	8
MACERATINI ed altri: Modifiche alle nor- me sulla competenza del pretore e del conciliatore (463);		Testa Antonio, Presidente 8, 10, Carpino Antonio, Sottosegretario di Sta- to per la grazia e la giustizia	
CASINI CARLO: Aumento delle competenze civili del pretore e del giudice conciliatore e modifiche al codice di procedura civile (494)	5	FELISETTI LUIGI DINO	10 10 9 9
TESTA ANTONIO, Presidente FELISETTI LUIGI DINO, Relatore	5, 8 5	Macis Francesco	9 12
GARGANI GIUSEPPE	8	Votazione segreta:	
Macis Francesco	8	Testa Antonio, Presidente	13

La seduta comincia alle 11.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento per l'odierna seduta i deputati Lanfranchi Cordioli e Violante sono rispettivamente sostituiti dai deputati Cocco e Antoni.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria (Approvato nel testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato) (692-227-421-464-492-549-563-582-592-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria», già approvato dalla Camera nella seduta del 2 febbraio 1984 in un testo unificato con le proposte di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli, Mannuzzu, Violante, Macis, Fracchia. Granati Caruso e Bottari; Negri Antonio; Trantino, Pazzaglia, Servello, Valensise, Macaluso, Maceratini, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Abbatangelo, Fini, Tassi, Manna, Forner, Berselli, Agostinacchio. Matteoli e Zanfagna; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo; Onorato, Rodotà, Balbo Ceccarelli, Bassanini, Codrignani, Barbato, Mancuso, Masina, Ferrara e Rizzo; Felisetti, Alagna, Mundo, Romano e Testa; modificato dal Senato nella seduta del 6 luglio 1984.

ANTONIO TESTA, Relatore. Il testo sinottico a nostra disposizione è composto, in ragione del tipo di modifiche approvate dal Senato, in maniera tale da non consentire il confronto immediato in termini costruttivi. Come tutti sapete, tali modifiche sono sia sostanziali sia formali: è pertanto necessario studiare attentamente il testo per vedere dove sono stati fatti davvero dei cambiamenti e dove invece gli spezzettamenti degli articoli sono solo di natura sistematica, contenendo essi sempre gli stessi concetti. Ritengo opportuno che gli uffici della Camera approntino un testo che consenta un raffronto più puntuale tra il testo da noi approvato e quello licenziato dal Senato, sarò così in grado di riferire sulle modifiche da quest'ultimo introdotte. Procedendo in questo modo penso che già a partire da martedì-mercoledì prossimi potremo esaminare il disegno di legge.

GIULIO MACERATINI. Sono d'accordo sulla proposta di rinvio formulata dal relatore, a condizione che già a partire dalla prossima settimana si cominci a lavorare al disegno di legge. È evidente che, se ci sarà qualcosa da cambiare lo si dovrà fare anche se così il testo dovrà ritornare al Senato.

LUIGI DINO FELISETTI. Concordo con quanto detto dal relatore.

SALVATORE MANNUZZU. Capisco che il relatore non ha avuto il tempo sufficiente per predisporre la relazione sulle modifiche apportate dal Senato. Sono comunque preoccupato circa i tempi dell'approvazione definitiva di questo disegno di legge: non potendoci noi negare il diritto di apportare le modifiche che riteniamo necessarie, mi chiedo se il Senato avrà il tempo di licenziare il testo prima della chiusura estiva. Il nostro obiettivo deve essere dun-

que quello di completare i nostri lavori entro la prossima settimana, e vorrei che di ciò si tenesse conto nel momento in cui decideremo sui tempi da darci.

Franco RUSSO. So benissimo che il collega Testa si è molto impegnato per la definizione del testo del disegno di legge per cui so anche che è sua intenzione fare in modo di arrivare al più presto al completamento del suo iter. Mi consentirà, però, di dire che noi nutriamo forti preoccupazioni sui tempi della nostra discussione.

Personalmente già da alcuni giorni mi sono dedicato alla lettura comparativa dei due testi, in modo da arrivare preparato a questa discussione. Con tutta la stima. desidero quindi dire al relatore che sono contrario alla sua proposta di rinvio perché credo che oggi avremmo dovuto essere nelle condizioni di ascoltare una relazione che ci consentisse di conoscere la valutazione del relatore sulle modifiche apportate dal Senato. Devo dire, inoltre, che. pur essendo convinto che gli Uffici svolgeranno celermente un ottimo lavoro, mi sembra errato legarci ai loro tempi di

Dobbiamo darci dunque tempi certi, che non tolgano a nessuno la possibilità di modificare ulteriormente il testo, anche se quanto è stato detto questa mattina mi preoccupa notevolmente perché corriamo il rischio di un'altra navette con il Senato che non sappiamo quali tempi potrà avere, dato che non ne conosciamo gli orien-

Sarebbe stato necessario ascoltare già fin da oggi le opinioni dei gruppi politici per individuare quella della Commissione. Chiedo, comunque, che quest'ultima si riunisca già la mattina di mercoledì prossimo, avendo o non avendo prodotto gli Uffici il materiale richiesto. In questo modo avremo tutto il tempo di approfondire l'argomento e potremo, forse, licenziare nella stessa giornata il testo.

Accedo, dunque, alla proposta di rinvio affinché a partire dagli inizi della prossima settimana - magari già martedì pomeriggio – si cominci a lavorare con ritmo serrato e con l'intenzione politica di approvare il disegno di legge.

FRANCESCO MACIS. Tutti siamo interessati ad esaminare e a licenziare al più presto il disegno di legge in esame. È naturale, però, che solo dopo aver ascoltato la relazione saremo davvero in grado di valutare la necessità e l'opportunità di introdurvi ulteriori nuove modifiche. Inoltre. solo un esame accurato del testo ci consente davvero di guadagnare tempo. Per questa ragione, e tenuto conto che il provvedimento ci è stato assegnato soltanto avanti ieri, mi sembra che i tempi suggeriti dal relatore siano ragionevoli. Dobbiamo impegnarci a far seguire a questa relazione sicuramente attenta una discussione molto rapida; e questo impegno può essere assunto sin da ora per quanto riguarda la forza politica cui appartengo. Voglio dire però con estrema franchezza che dobbiamo stare molto attenti a sottolineature che riguardano non soltanto un provvedimento (e questo lo dico per il Governo, più che per le altre forze politiche) ma il complesso dei progetti di legge all'esame della nostra Commissione e dell'altro ramo del Parlamento. Non possiamo pensare di portare avanti una proposta di legge mentre le altre rimangono ferme: vi è un complesso di normative concernenti la carcerazione preventiva. lo aumento dei limiti di competenza del pretore, l'arresto obbligatorio, il problema economico dei magistrati. Bisogna dare al Senato il tempo di varare questi provvedimenti prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari; da parte nostra, ci impegniamo a compire una valutazione che complessivamente porti questo insieme di proposte alla approvazione definitiva prima delle ferie estive. Ma tutte queste valutazioni debbono essere compiute all'interno di quella valutazione globale che prima indicavo.

PRESIDENTE. Gli Uffici della Camera dovranno approntare entro lunedì prossimo alle ore 12 non soltanto il prospetto di raffronto fra il nostro pensiero e le modifiche apportate dal Senato, ma anche

i corrispondenti stralci dei resoconti delle sedute dell'altra Camera, in modo che sia agevolato il compito dei commissari nel rilevare eventuali discordanze.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore (Approvato dal Senato) (1751); e delle proposte di legge: Felisetti: Modifica degli articoli 7 e 8 del codice di procedura civile (74); Violante ed altri: Aumento della competenza civile del conciliatore e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. Aumento degli interessi legali (289): Maceratini ed altri: Modifiche alle norme sulla competenza del pretore e del conciliatore (463); Casini Carlo: Aumento delle competenze civili del pretore e del giudice conciliatore e modifiche al codice di procedura civile (494).

Presidenza del Vicepresidente Antonio TESTA

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore », già approvato dal Senato nella seduta del 24 maggio 1984; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Felisetti: « Modifiche degli articoli 7 e 8 del codice di procedura civile »; Violante, Macis, Bochicchio Schelotto, Bottari. Curcio, Fracchia, Granati Caruso e Lanfranchi Cordioli: « Aumento della competenza civile del conciliatore e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. Aumento degli interessi legali »; Maceratini, Agostinacchio, Berselli, Boetti Villanis Audifredi, Forner, Franchi Franco, Guarra, Lo Porto, Macaluso, Mazzone, Mennitti, Parlato, Pazzaglia, Tatarella, Trantino. Tremaglia, Valensise e Zanfagna:

« Modifiche alle norme sulla competenza del pretore e del conciliatore »; Casini Carlo: « Aumento delle competenze civili del pretore e del giudice conciliatore e modifiche al codice di procedura civile ».

Il relatore, onorevole Felisetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

Luigi Dino FELISETTI, Relatore. Nel quadro del cosiddetto « pacchetto » sui problemi della giustizia viene oggi al nostro esame un complesso di progetti di legge tutti aventi per oggetto la rideterminazione della competenza del giudice conciliatore e del pretore, cioè la modifica degli articoli 7 ed 8 del codice civile e di altre norme del codice di procedura civile direttamente ad essi collegate.

Attualmente l'articolo 7 del codice di procedura civile - che ha per oggetto la competenza del conciliatore - stabilisce che quest'ultimo è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 50 mila lire: il testo del disegno di legge propone di sostituire tale valore con quello di un milione. Desidero ricordare, al riguardo, che nel 1945 questo era fissato in 10 mila lire per la competenza del conciliatore e di 50 mila per quella del pretore. Con successive modifiche, tutte introdotte per decreto-legge negli anni 1950, 1955 e 1966 questi valori si sono spostati progressivamente per il conciliatore rispettivamente per gli anni suddetti a 20, 25 e 50 e per il pretore a 100, 250 e 750. Gli interventi sulla legislazione vigente sono stati, dunque, sempre e solo una ricognizione di valore, cioè un adeguamento del valore nominale a quello reale a causa dell'inflazione; conseguentemente le modifiche concernevano soltanto i numeri. Oggi, grosso modo, stiamo facendo la stessa cosa: infatti, chi volesse fare un raffronto tra il « paniere » previsto nel 1966 - che è l'anno dell'ultima determinazione di competenza per valore - e quello che ci si propone di fissare con il disegno di legge in esame, si accorgerebbe che il potere di acquisto tra i due è comparabile.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce, però, un elemento di novità perché

le modifiche suggerite, oltre che operare sulla competenza per valore, agiscono anche su quella per materia, nel senso che al conciliatore viene sottratta ogni competenza in materia di contratti per finita locazione che attualmente gli spetta quando il valore sia coerente alla competenza medesima. Per quel che riguarda le questioni relative ai condomini che una volta erano tutte di competenza del pretore, sia per le cause inerenti alla misura sia per quelle inerenti alle modalità d'uso dei servizi condominiali, la duplice competenza è stata separata attribuendo al conciliatore le cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali e mantenendo al pretore quella per le cause relative alla misura dei servizi del condo-

L'unificazione in capo al pretore della competenza funzionale per le cause di finita mezzadria, fittanza e locazione urbana risponde ad una impostazione che, oltre ad essere contenuta nel disegno di legge del Governo approvato dal Senato, ci è stata esposta in questa sede tramite messaggi inviatici, anche nel corso di questa legislatura, da un gruppo di processualisti civili, in particolare dal professore Cirino Canova (che ha la cattedra a Parma) il quale, sia nel corso dell'audizione da noi fatta, sia in tutti i seminari di studio tenuti sulla materia, ha sempre sostenuto questa tendenza, auspicando che la Commissione, in sede di riforma, si orientasse sulla scelta di un giudice esclusivo - o specializzato - in modo di dare agli aspetti processuali ed alla litigiosità un indirizzo di carattere funzionale per competenza.

Come dicevo, questa impostazione non so se per caso o per un «connubio » di valutazioni - è contenuta nel disegno di legge approvato dal Senato il quale, con riferimento alla competenza di valore del pretore, introduce con l'articolo 2 modifiche all'articolo 8 dell'attuale codice di procedura civile riguardanti sia il valore sia la competenza per materia. In effetti, il primo comma dell'articolo 8 dell'attuale testo del codice di procedura civile stabilisce che il pretore è

competente per le cause di valore non superiore a lire 750 mila, mentre il disegno di legge in esame propone di elevare questo limite a lire 5 milioni: pertanto, rimarrebbero fermi i punti 1) e 2) dell'articolo 8 attuale (azioni possessorie, per le denunce di nuova opera e di danno temuto, per i provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'articolo 700; per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi). Per quanto attiene invece ai punti 3) e 4), le competenze si modificherebbero nel senso che il pretore sarebbe competente per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione: verrebbe cioè soppressa la specificazione contenuta nell'ultima parte del n. 3 dell'attuale testo del codice di procedura civile: « in quanto non siano di competenza del conciliatore ».

Inoltre - e ripeto ciò che ho detto in precedenza in relazione al n. 4) -, mentre è prevista attualmente una competenza esclusiva del pretore per la materia condominiale sia per quanto concerne le cause relative alla misura, sia in ordine alle cause relative alle modalità d'uso dei servizi del condominio di case, nel testo in esame si attribuisce al giudice funzionale la competenza sulle cause relative alla misura dei servizi di condominio di case. Questi sono i principi distributivi delle competenze funzionali al giudice conciliatore ed al pretore.

Da ciò discendono alcune conseguenze. Innanzitutto, si afferma il principio che le decisioni del conciliatore - a modifica del secondo comma dell'articolo 113 del codice civile - siano prese secondo equità, osservando i principi regolatori della materia, il che porta ad una successiva precisazione: poiché si tratta, infatti, di casi risolti secondo il principio dell'equità, non è prevista l'impugnazione di merito salvo, eventualmente, il ricorso per Cassazione per violazione dei principi di giurisdizione e di procedura.

L'articolo 4, inoltre, stabilisce che al fine di provvedere ad una semplificazione, ad una « sburocratizzazione » della trattazione della materia davanti al conciliatore, la domanda può essere addirittura proposta oralmente: cioè, il cittadino pone la domanda, della stessa si redige processo verbale e ciò costituisce la fase di inizio per la successiva comunicazione alla controparte affinché si innesti il contraddittorio; quindi, per tutte le cause di competenza del conciliatore, la domanda può essere posta anche oralmente, ma non necessariamente e non in modo esclusivo; per quelle di valore non superiore a 600 mila lire, la domanda può essere proposta anche verbalmente davanti al pretore.

L'articolo 5 prevede che le sentenze del conciliatore siano ricorribili per Cassazione appunto in quanto esse rappresentano il risultato di un giudizio di equità e non di un contenzioso.

L'articolo 6 prevede che le sentenze del pretore e del tribunale siano impugnabili, rispettivamente, davanti al tribunale e alla Corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. Credo che questa previsione di permanenza dell'appello contro le sentenze del pretore si inquadri soprattutto in una valutazione riferita ad un certo tipo di cause, per esempio le cause di lavoro. È comunque un criterio che potrà essere discusso.

I successivi punti dell'articolo 6: modifica degli articoli 658, 661, 667 (primi due commi) e 668 (terzo comma) del codice di procedura civile: modifica dell'articolo 30 della legge n. 392 del 1978: modifica dell'ultimo comma dell'articolo 45, dell'articolo 48, del quinto comma dell'articolo 51, dell'articolo 57 della stessa legge, attengono a proposte di emendamento conseguenziali. Alcune di esse mirano a cancellare il richiamo al conciliatore che è previsto in quegli articoli, dal momento che questo giudice non è più competente per la trattazione di cause in materia di finita locazione. Questo vale per i numeri dal 2 al 9 che prevedono la cancellazione del riferimento al conciliatore dato che gli viene sottratta la materia relativa. Il numero 10 dello stesso articolo 6 prevede l'esenzione fiscale e la riduzione degli onorari professionali per cause non eccedenti il valore di 600 mila lire; cosa questa, in linea con la oralità della presentazione della domanda che tende a semplificare la contenziosità per valori modesti. In sintesi, per ogni documento e provvedimento – quindi anche per ogni sentenza – relativi a controversie in materia di locazione per un valore non eccedente le 600 mila lire anche i provvedimenti di cui all'articolo 44 sono esenti da imposta di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocati e procuratori sono ridotti alla metà.

Con l'articolo 7 si propone una modifica dell'articolo 15 del codice di procedura civile. Sui criteri di determinazione del valore delle cause relative a beni immobili desidero richiamare l'attenzione dei colleghi in quanto rappresentano un altro punto di rilievo del provvedimento.

L'attuale articolo 15 del codice di procedura civile, come è noto, determina il valore delle cause relative a beni immobili al fine di radicare la competenza attraverso un sistema di moltiplicazione del tributo per 200. 100 e 50 a seconda del tipo di causa. Siccome mi riporto alla lettera dell'attuale articolo 15, non mi dilungo sulla specificazione della contenziosità. Con l'articolo 7 del provvedimento in esame viene modificato radicalmente il criterio per la determinazione del valore delle cause relative a beni immobili sostituendosi al moltiplicatore del tributo diretto verso lo Stato un moltiplicatore del reddito dominicale del terreno e della rendita catastale del fabbricato, ferma restando la progressione del numero moltiplicatore, cioè, per 200, 100 e 50.

Detto questo, ho praticamente concluso la mia relazione, dato che non ci sono altri punti di rilievo da porre in luce. Infatti, l'articolo 8 contiene una norma transitoria con la quale si prevede che le cause pendenti all'atto dell'entrata in vigore della legge restano affidate al giudice presso il quale lo sono attualmente. L'articolo 9, infine, prevede l'entrata in vigore della legge al centonovantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al fine di deter-

minare uno spazio temporale congruo per il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

PRESIDENTE. Visto che vi sono ancora alcune questioni di notevole importanza – quale quella della competenza esclusiva al pretore per gli sfratti – da studiare e valutare con particolare cura, potremmo rinviare la discussione sulle linee generali ad una prossima seduta, concludendo invece nella mattinata il provvedimento relativo alla indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari; tale provvedimento, pur essendo in un certo senso di routine, è essenziale per un funzionamento migliore dell'intero sistema delle notifiche.

GIULIO MACERATINI. Premesso che sono tra i sostenitori di una rapida approvazione del disegno di legge relativo all'aumento di competenza del conciliatore e del pretore, penso anch'io che sarebbe opportuno rinviare la discussione alla prossima settimana per avere il tempo di approfondire alcuni punti particolarmente importanti. Concordo, quindi, con la proposta del presidente, anche per la parte relativa al disegno di legge sull'adeguamento delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari sul quale mi sembra vi sia la più ampia convergenza.

Francesco MACIS. Concordiamo con la proposta del presidente.

GIUSEPPE GARGANI. Condivido la proposta di rinvio della discussione perché, se nessuno l'avesse avanzata, l'avrei fatto io. Penso, infatti, che non si possa, dopo aver fatto marcire per anni certi problemi, pensare di risolverli in una mattinata. Dirò di più: sono dieci anni che ne discutiamo nei convegni e questa è stata sicuramente una esagerazione; pretendere di risolvere in poche ore problemi tanto delicati – così come per altro è dimostrato dalla puntuale relazione del collega Felisetti – è ugualmente una esagerazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione sulle linee generali del provvedimento ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari », già approvato dalla II Commissione del Senato nella seduta del 6 giugno 1984.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole.

Nel dichiarare aperta la discussione sulle linee generali del disegno di legge, comunico che sul provvedimento riferirò io stesso in quanto il relatore, onorevole Bonfiglio, mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Il provvedimento in esame concerne l'adeguamento dell'indennità di trasferta e degli onorari spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, cioè a coloro che – sia nel campo civile, sia in quello penale – intervengono in un momento determinante della formazione dell'atto giudiziario qual è quello del recapito della notificazione agli interessati.

Il primo articolo del disegno di legge è relativo all'aggiornamento delle tariffe che è stabilito nella seguente misura: lire 1.500 fino a sei chilometri; lire 2.800 fino a dodici chilometri; lire 3.800 fino a diciotto chilometri; oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di lire 3.800, aumentata di lire 800.

Lo stesso articolo stabilisce che annualmente, con decreto presidenziale, su proposta formulata dal ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e i ministri del tesoro e della funzione pubblica, l'indennità di trasferta sia aggiornata in relazione ai dati accertati del costo della vita, forniti dall'Istituto centrale di statistica: e ciò allo scopo di non provvedere in tal senso, ogni volta che sia necessario, attraverso un provvedimento legislativo.

L'articolo 2 del disegno di legge, oltre ad alcuni incombenti a carico delle cancellerie giudiziarie, indica anche le modalità di suddivisione delle somme da recuperare fra gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ed i coadiutori. Gli articoli successivi, relativi all'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari in materia civile e penale, prevedono l'aggiornamento delle disposizioni di cui agli articoli 142 e 154 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari, in particolare, l'articolo 4 stabilisce che gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti (tassa che, per altro, di fatto esiste già adesso).

Sostanzialmente, quindi, questo provvedimento, oltre ad aggiornare le indennità di cui si tratta, definisce anche in maniera chiara i compiti e le funzioni degli aiutanti degli ufficiali giudiziari, che non avevano una collocazione molto precisa nel nostro ordinamento; e, inoltre, semplifica le procedure dando una risposta concreta alle esigenze di questi operatori della giustizia, che svolgono un ruolo essenziale nell'ambito della struttura giudiziaria. Ritengo pertanto che il disegno di legge possa essere approvato dalla nostra Commissione nel testo che ci è pervenuto dal Senato.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale annuncia il proprio voto favorevole su questo disegno di legge, rilevando per altro come da tempo avesse presentato una proposta di legge mirante a conferire al ministro la facoltà di provvedere con decreto, ogni due anni, all'adeguamento di

queste indennità. Il disegno di legge in esame, invece, introduce il criterio di revisioni annuali, il che a noi sembra un po' eccessivo: comunque, non intendiamo presentare alcun emendamento su questo punto allo scopo di evitare che il provvedimento torni al Senato.

In conclusione, poiché la normativa in esame era largamente attesa dalle categorie interessate, noi ribadiamo il nostro giudizio complessivamente favorevole.

Francesco MACIS. Condivido la valutazione positiva del provvedimento data dal presidente nella sua qualità di relatore. Mi sembra di poter dire che nell'altro ramo del Parlamento sia stato fatto un esame molto attento della materia non solo venendo incontro alle richieste avanzate dagli aiutanti ufficiali giudiziari, ma anche introducendo – sulla base delle rivendicazioni della categoria – sostanziali modificazioni davvero migliorative della normativa vigente.

Relativamente ai criteri ed ai tempi per l'adeguamento, la previsione di un termine annuale al posto di quello triennale precedentemente previsto non mi sembra cosa che possa scandalizzare, soprattutto se si tiene conto che bisognerà sforzarsi per stimolare il Governo ad attuare l'adeguamento medesimo. Non penso di sbagliare se dico che in pratica si tornerà ad un termine triennale. In ogni caso, si tratta di un fatto positivo perché è una delle prime volte che in una materia di questo genere si introduce un meccanismo di indicizzazione.

Concludendo ribadisco il giudizio positivo del gruppo comunista sul provvedimento, anche in ragione degli aggiustamenti apportati alla disciplina del trattamento economico e del pagamento delle indennità.

GIUSEPPE GARGANI. Riallacciandomi a quanto detto dal relatore ed alle osservazioni dei colleghi, desidero sottolineare, come fatto particolarmente positivo, l'introduzione di una norma che evita che si legiferi ogni due anni sulla materia. La previsione di un decreto ministeriale fa

sì che le esigenze che via via si presentano possano essere soddisfatte celermente, alleggerendo il Parlamento di tutta una legislazione minore anche se importante, nonché responsabilizzando maggiormente chi ha il compito di provvedere.

Concludendo, anticipo il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento in discussione.

LUIGI DINO FELISETTI. Anch'io apprezzo il contenuto del provvedimento e condivido le osservazioni svolte dai colleghi circa la sua opportunità sia perché migliora il trattamento del personale interessato, sia perché razionalizza la legislazione futura.

Queste poche parole, proprio in nome del mio apprezzamento, rappresentano un intervento di merito nonché un'anticipazione della dichiarazione di voto favorevole del gruppo socialista.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Nella mia qualità di relatore, dichiaro che non ho niente da aggiungere a quanto detto nella relazione.

ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anch'io credo che non ci sia niente da aggiungere a quanto detto dal presidente e dai colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 1.

L'articolo 133 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti compiuti fuori dell'edifi-

vuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:

- a) fino a sei chilometri: lire 1.500;
- b) fino a dodici chilometri: lire 2.800;
- c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800;

d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di lire 800.

Per gli atti di esecuzione, l'indennità è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista dal precedente comma.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142 del presente decreto.

Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica - l'importo della indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 138 dell'Ordinamento degli ufcio ove l'ufficio giudiziario ha sede è do- | ficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennità di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, nonché i diritti spettanti ai coadiutori.

L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate.

Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro dà avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinché si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.

L'ammontare delle somme è attribuito per il quarantacinque per cento all'ufficiale giudiziario, per il quarantacinque per cento all'aiutante e per il dieci per cento al coadiutore.

La parte attribuita all'ufficiale giudiziario e all'aiutante è destinata per il quaranta per cento ai diritti e per il rimanente sessanta per cento alle indennità di trasferta. La parte attribuita ai coadiutori è destinata unicamente ai diritti.

Nelle sedi dove manchi l'aiutante ufficiale giudiziario, il quarantacinque per cento ad esso spettante è attribuito all'ufficiale giudiziario, il quale destinerà il quaranta per cento ai diritti e il sessanta per cento alle indennità di trasferta.

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 142 dell'Ordinamento degli

giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le spese relative alle notificazioni e comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).

I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'articolo 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento: in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.

Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'articolo 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennità di trasferta prevista dall'articolo 133. Questa è corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciascun atto nella misura di lire 400, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di lire 1.000 e di lire 1.500.

Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di 500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

L'importo complessivo delle indennità forfettarie viene corrisposto mensilmente ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito tra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.

L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti ».

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 154 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del dieci per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.

Eguale tassa è dovuta dalle parti sugli stessi diritti ed indennità, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.

La tassa del dieci per cento di cui ai precedenti commi è corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sulla imposta di bollo.

Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.

La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, è stabilita in lire cinquanta; detta somma non è dovuta per l'atto di protesto cambiario.

In relazione a particolare esigenza di servizio, è facoltà del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del dieci per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale.

L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è punito con l'ammenda disciplinare ».

(È approvato).

ART. 5.

È soppresso il terzo comma dell'articolo 134 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

(È approvato).

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 1.900 milioni annue, si provvede con l'aliquota delle maggiori entrate previste per tassa erariale a carico delle parti di cui al precedente articolo 4.

(E approvato).

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

SALVATORE MANNUZZU. Dichiaro il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 1824, testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari » (Approvato dalla II Commissione del Senato).

Presenti e votanti		23
Maggioranza		12
Voti favorevoli	23	3
Voti contrari	(0
(La Commissione approva).		

Hanno preso parte alla votazione:

Bochicchio Schelotto, Bonfiglio, Bosco Manfredi, Bottari, Curcio, Felisetti, Fracchia, Gargani, Gitti, Granati Caruso, Cocco, La Russa, Maceratini, Macis, Mannuzzu, Mora, Mundo, Nicotra, Pedrazzi Cipolla, Russo Franco, Testa, Trabacchi e Antoni.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO